

**DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DELL'EFFICACIA DI TALUNE
DISPOSIZIONI CONNESSE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI E
MISURE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI (APPROVATO DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO) (5422-B)**

(A.C. 5422 - Sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Contributo in favore di organismi delle
Nazioni Unite).*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 2.

*(Contributo in favore di organismi
delle Nazioni Unite).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 5422 - Sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Delegazione generale palestinese in Italia).

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Dele-

gazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Delegazione generale palestinese in Italia)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 5422-C - Sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999

e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5422-C - Sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza,

anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5422-C - Sezione 5)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente

della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 « Funzionamento » (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopointendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

Al comma 2, sostituire le parole da: valutato in complessive lire 7.000 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2000, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.1.0. « Funzionamento » (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per lo stesso anno 2000 di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. 2. Possa.

Al comma 2, sostituire le parole da: 3.1.1.0. fino alla fine del comma con le seguenti: 9.1.1.0 « Funzionamento » (capitolo 2150), dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. 1. (nuova formulazione) La Commissione.

(A.C. 5422-C - Sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:

« 4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5422-C - Sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.

2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

(A.C. 5422-C - Sezione 8)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie al-

l'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratica-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblica ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 38 del 16 maggio 1997.

3. Il personale di cui al comma 1 non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

4. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso

tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

5. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da destinare aggiungere le seguenti: sia alle scuole europee che.

9. 10. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: non può prestare servizio fino alla fine del comma, con le seguenti: può prestare servizio all'estero per un periodo di sette anni scolastici o accademici. Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti (trasferimenti, ricorsi, graduatorie), il personale già in servizio all'estero può essere riconfermato per un successivo periodo di sette anni.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

9. 3. Giovanardi, Niccolini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: non possono fino a: cinque anni, al termine del quale con le seguenti: possono essere prestati continuativamente, ma al termine del primo periodo.

9. 4. Giovanardi, Niccolini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di servizio nel territorio nazionale di almeno cinque anni *con le seguenti:* di almeno tre anni.

9. 5. Giovanardi, Niccolini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel territorio nazionale di almeno cinque anni *con le seguenti:* effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni.

9. 11. La Commissione.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* sette anni.

9. 6. Giovanardi, Niccolini.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 4 non sono cumulabili.

9. 12. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio all'estero, può su domanda completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il

triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.

9. 13. La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 1 attualmente in servizio all'estero da almeno sei anni nella stessa sede che abbia figli a carico frequentanti scuole o università nella medesima sede, in deroga a quanto stabilito dai commi 3 e 4, può rimanere in servizio nella stessa sede in cui lo sta svolgendo per il tempo del corso legale degli studi prescritto per il completamento della carriera scolastica ed accademica dei propri figli.

9. 9. *(nuova formulazione)* Boccia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano al personale di cui al comma 1 in servizio all'estero da almeno sei anni nella stessa sede.

9. 8. *(nuova formulazione)* Boccia.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 2000, N. 18, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI SANITARIE DELLA S.R.L. « CASE DI CURA RIUNITE » DI BARI (6761)

(A.C. 6761 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6761 - sezione 2)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: garantire la salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e di.

1. 1. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari *con le seguenti:* che, nel periodo necessario per la conclusione delle trattative per la cessione a terzi del complesso aziendale facente capo alla S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari si verifichi l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture sanitarie della medesima società.

1. 2. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: l'interruzione delle aggiungere la seguente: particolari.

1. 3. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: in Bari con le seguenti: a Bari e nell'intera regione Puglia.

1. 4. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 maggio con le seguenti: 30 giugno.

1. 5. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 maggio con le seguenti: 14 giugno.

1. 6. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 maggio con le seguenti: 30 maggio.

1. 7. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 maggio con le seguenti: 5 maggio.

1. 8. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: 14 maggio con le seguenti: 10 maggio.

1. 9. Cè, Dalla Rosa, Molgora.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Al titolo, sostituire le parole: Disposizioni urgenti per con le seguenti: Proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di amministrazione straordinaria, al fine di.

Tit. 1. Cè, Dalla Rosa, Molgora.